



Vaccini: per la Lorenzin bambini non in regola vanno espulsi da scuola. Morte altre due persone per il morbillo.

28 febbraio 2018

Il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin si dice nettamente contraria alla proposta di alcune Regioni di lasciare che i bambini non in regola con la certificazione vaccinale, possano terminare l'anno scolastico.

“Non sono assolutamente d'accordo. Siamo un paese che ha perso il senso della legge e del rispetto delle regole. Sono regole messe in campo per garantire la sicurezza pubblica”.

“Lo scorso mese sono morte due persone di morbillo – prosegue il Ministro – e abbiamo avuto 164 casi. Parliamo di cose serie. Le istituzioni si devono adeguare alla legge, una legge fatta per la sicurezza delle persone e garantire in alcuni casi la vita. Abbiamo permesso tutte le facilitazioni possibili alle famiglie”.

Ricordiamo che la **data ultima per la regolarizzazione**, imposta dalla normativa, **è il 10 marzo**.

Va ricordato che il commento del Ministro **va riferito a quelle famiglie che non hanno provveduto neanche alla prenotazione della vaccinazione secondo il calendario in base all'età del bambino**. Non si verificherà, infatti, l'espulsione di quei bambini per i quali i genitori potranno certificare l'avvenuta prenotazione.

Lorenzin: se vaccinazione è prenotata per giorni successivi al 10 marzo, bambini potranno continuare a frequentare

Vaccini, indicazioni Miur-Ministero Salute a.s. 2017/18. Alunni infanzia non in regola non possono frequentare.

28 febbraio 2018

Il Miur, insieme al Ministero della Salute hanno diramato una **nota** al fine di fornire indicazioni in merito all'obbligo vaccinale (per i minori da 0 a 16 anni) e all'iscrizione a scuola per l'anno scolastico **2018/19**, precisando anche gli adempimenti delle scuole **per il corrente a.s.**

Per le iscrizioni relative al prossimo anno, vengono confermate le anticipazioni fornite in **Iscrizioni 2018/19, obbligo vaccinale: cosa fa la scuola e cosa i genitori**.

ANTICIPO PROCEDURA SEMPLIFICATA

In premessa, si ricorda che la novità introdotta dal **decreto fiscale** (articolo 18 ter D.L. 16 ottobre **2017, n. 148**, convertito in **legge 4 dicembre 2017, n. 172**), permette di anticipare la procedura semplificata, prevista a partire dal 2019/2020 dalla legge n. 173/2017, ma soltanto in quelle Regioni in cui sia stata già istituita l'Anagrafe Vaccinale.

Il suddetto articolo 18 ter del decreto fiscale prevede la possibilità di applicare, sempre nelle Regioni con l'Anagrafe vaccinale già costituita, nel corrente scolastico 2017-2018.

Vediamo in questa scheda gli adempimenti previsti per il corrente anno scolastico.

ADEMPIMENTI ANNO SCOLASTICO 2017/18

Le famiglie, che hanno presentato a scuola la dichiarazione sostitutiva, devono presentare entro il **10 marzo**:

① *la documentazione attestante la vaccinazione*

② *l'esonero*

③ *il differimento*

④ *la copia del libretto vaccinale timbrato dall'ASL*

⑤ *l'attestazione da parte dell'ASL.*

⑥ *In alternativa alla documentazione succitata, si può presentare la formale richiesta presentata all'ASL per le vaccinazioni, attestante che il vaccino deve essere ancora fatto ed è stato prenotato per una data successiva al 10 marzo. In tal caso, la famiglia, non appena effettuata la vaccinazione, lo comunicherà a scuola.*

SCUOLA DELL'INFANZIA E SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA

Le vaccinazioni, per la scuola dell'infanzia e i servizi educativi per l'infanzia, costituiscono *requisito d'accesso*, per cui se, **entro la data del 10 marzo 2018**, i genitori non presentano la documentazione suddetta, ***i figli non potranno più frequentare la scuola.***

Sarà il **dirigente scolastico** o il responsabile del servizio educativo **a comunicare formalmente il diniego di accesso a scuola dei bambini, motivandolo adeguatamente.**

ISCRIZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA O SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA DOPO IL 10 MARZO

Nel caso di iscrizioni (per il corrente anno scolastico) alla scuola dell'infanzia o ai servizi educativi per l'infanzia, dopo il 10 marzo, il bambino potrà accedere a scuola o al servizio *solo dopo che la famiglia abbia presentato la documentazione attestante l'assolvimento dell'obbligo vaccinale.*

SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA E CENTRI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Se i genitori degli alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie non presentano la documentazione suddetta, **entro il 10 marzo**, il *dirigente scolastico lo segnalerà all'ASL* territorialmente competente, *entro i successivi 10 giorni.*

La ASL avvierà la procedura per il recupero dell'inadempimento. Se tale procedura non dovesse andare a buon fine, le famiglie andranno incontro ad una multa da **100 a 500 €**.

PROCEDURA SEMPLIFICATA PER IL CORRENTE ANNO SCOLASTICO

Come detto all'inizio, il decreto fiscale prevede la possibilità di applicare la procedura semplificata, sin dal corrente anno scolastico, nelle regioni in cui è stata già istituita l'anagrafe vaccinale. Vediamo come.

Nella nota si evidenzia che la procedura avverrà secondo le modalità che hanno ricevuto il parere favorevole del Garante per la Privacy.

I dirigenti scolastici inviano all'ASL, **entro il 2 marzo 2018**, l'elenco degli iscritti nell'a.s. 2017/18.

L'ASL, **entro il 10 marzo 2018**, restituisce alla scuola gli elenchi con l'indicazione della situazione vaccinale degli alunni.

I **dirigenti scolastici**, poi:

- entro il **20 marzo 2018**, inviteranno per iscritto i genitori degli alunni non in regola a presentare la documentazione attestante l'effettuazione della vaccinazione o l'esonero o il differimento o la copia della richiesta di vaccinazione all'ASL;

- **entro il 30 aprile**, trasmetteranno la documentazione presentata dai genitori o il mancato deposito.

L'ASL, per le famiglie inadempienti, avvierà la succitata procedura di recupero.

Gli alunni della scuola **dell'infanzia** e dei servizi educativi non in regola, al termine della suddetta procedura, non potranno più frequentare. **Sarà il dirigente a darne formale comunicazione.**

Nelle Regioni, dove sono già istituite le Anagrafi vaccinali, ma che non intendono avvalersi della procedura semplificata, i genitori sono tenuti a presentare la documentazione entro il 10 marzo 2018 (secondo quanto descritto sopra).

DECADENZA DALL'ISCRIZIONE

Nella nota si evidenzia che l'anticipo della procedura semplificata, non comporta la misura della decadenza prevista dall'iscrizione.

Nota Miur n° 467/2018 sui vaccini

Vaccini, indicazioni per le iscrizioni a.s. 2018/19. Le scadenze. Procedura semplificate nelle Regioni con Anagrafe vaccinale

Miur e Ministero della Salute, come riferito, hanno pubblicato una nota comune al fine di fornire indicazioni, in merito all'obbligo vaccinale e alle iscrizioni per il prossimo anno scolastico, indicando anche le procedure da seguire per il 2017/18.

Abbiamo già illustrato gli adempimenti previsti per il corrente anno scolastico in **Vaccini, indicazioni Miur-Ministero Salute a.s. 2017/18. Alunni infanzia non in regola non possono frequentare**

Vediamo adesso le indicazioni per l'a.s. 2018/19, evidenziando che le indicazioni fornite dai due Ministeri confermano le **nostre anticipazioni.**

NOVITÀ DECRETO FISCALE

Il **decreto fiscale** (articolo 18 ter decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172), permette di anticipare la procedura semplificata, prevista a partire dal 2019/2020 dalla legge n. 173/2017, ma soltanto in quelle Regioni in cui sia stata già istituita l'Anagrafe Vaccinale, per cui per il prossimo anno scolastico vi saranno due distinte procedure: una per le Regioni con Anagrafe Vaccinale già istituita; un'altra per le Regioni con Anagrafe Vaccinale non ancora istituita.

REGIONI IN CUI NON E' STATA ISTITUITA L'ANAGRAFE VACCINALE

Al momento dell'iscrizione il dirigente chiede ai genitori o ai tutori o ai soggetti affidatari, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale, la documentazione attestante una delle seguenti condizioni:

- l'avvenuta vaccinazione;
- l'esonero (per chi si è immunizzato naturalmente);
- l'omissione o il differimento (per chi si trova in particolari condizioni cliniche);
- la presentazione della copia della richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente (che deve provvedere alla vaccinazione entro la fine dell'anno scolastico).

I genitori devono presentare la seguente documentazione (alternativamente):

- attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL;
- certificato vaccinale rilasciato dall'ASL o copia del libretto vaccinale vidimato dall'ASL;

- copia della richiesta di vaccinazione.

La documentazione da presentare in caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni è la seguente (alternativamente):

- attestazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del servizio sanitario nazionale;
- attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN, oppure copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente o verificata con analisi sierologica.

La documentazione può essere sostituita da una **dichiarazione** resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e poi presentata **entro il 10 luglio**. Nei casi in cui la procedura di iscrizione avvenga d'ufficio, la documentazione va sempre presentata entro il 10 luglio, ma senza preventiva presentazione della dichiarazione.

Termini presentazione documentazione

La documentazione va presentata dai genitori entro il termine di scadenza delle iscrizioni, ossia il 6 febbraio 2018.

Cosa fa la scuola al termine delle le iscrizioni

Al termine delle iscrizioni, la scuola **verifica la documentazione presentata**.

Il dirigente scolastico, nel caso in cui i genitori non presentino la documentazione o l'auto dichiarazione entro i termini previsti, segnala il caso **all'ASL**, che provvede agli adempimenti di competenza (vedi [Guida](#)).

La segnalazione, da parte del dirigente, va fatta entro i **10 giorni successivi al predetto termine**.

REGIONI IN CUI E' STATA ISTITUITA L'ANAGRAFE VACCINALE

I dirigenti scolastici (e i responsabili dei servizi educativi, dei centri di formazione professionale e delle scuole private non paritarie) devono trasmettere alle ASL, **entro il 10 marzo 2018**, l'elenco degli iscritti di età compresa tra zero e sedici anni, inclusi i minori stranieri non accompagnati, per l'a.s. successivo, cioè 2018/19.

Le ALS, **entro il 10 giugno 2018**, restituiscono i summenzionati elenchi con l'indicazione dei soggetti che non risultino in regola con gli obblighi vaccinali, che non rientrino nelle situazioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione.

Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi con le indicazioni succitate, i dirigenti scolastici invitano i genitori, i tutori o i soggetti affidatari a depositare, **entro il 10 luglio**, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'ASL competente (per la documentazione vedi sopra).

Dopo il suddetto invito, i dirigenti scolastici trasmettono all'ASL, **entro il 20 luglio**, la documentazione presentata dai genitori o la comunicazione dell'eventuale mancato deposito per gli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, per l'applicazione delle sanzioni.

Vaccini e iscrizioni alla scuola dell'infanzia

Per la scuola dell'infanzia e i servizi educativi per l'infanzia, come si ricorda nella summenzionata Circolare, l'assolvimento dell'obbligo vaccinale costituisce requisito d'accesso alla scuola stessa:

Si segnala che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di

farmaci”, per le scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa.

Nel caso di mancato assolvimento dell’obbligo, pertanto, i bambini non in regola non possono accedere e quindi frequentare la scuola dell’infanzia o l’asilo nido.

Vaccini e iscrizioni alla scuola primaria e secondaria

Per gli alunni della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado (sino a 16 anni), l’obbligo vaccinale non costituisce requisito d’accesso, ma i genitori inadempienti vanno incontro ad una multa da 100 a 500 euro.